

questa discrasia a partire dagli anni '90 (con quasi 150 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti) il legislatore italiano ha avviato una serie di legislazioni speciali, nel tentativo di definire in maniera organica e compiuta il settore. Penso alla legge sulle organizzazioni non governative, a quella sul volontariato, alla legge sull'associazionismo di promozione sociale e a tutta una serie di iniziative legislative realizzate per regolamentare altrettanti segmenti del Terzo Settore - non profit. Tuttavia fino ad oggi è mancata una legge che, attraversando trasversalmente tutti i settori, fosse applicabile sia agli enti del Libro I che a quelli del Libro V del Codice Civile.

Una legge che asseconducesse e riconoscesse quella spinta a costruire, propria dell'uomo, che nei secoli ha permesso la nascita del Cottolengo a Torino, della Misericordie in Toscana, del San Raffaele a Milano, delle Università nel Medioevo e di tante altre opere da tutti riconosciute come soggetti che svolgono servizi di pubblica utilità.



UN AIUTO A QUESTO TENTATIVO viene dal System of National Account (SNA), la carta degli statistici internazionali, che nel 1993 ha definito le istituzioni non profit come: "enti giuridici o sociali

creati allo scopo di produrre beni o servizi il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno finanziario per le unità che le costituiscono, controllano o finanziano".

Viene così a cadere la rigida distinzione contenuta nel Codice Civile. Le organizzazioni non lucrative, o meglio non profit, sono sì destinate al perseguimento di finalità etiche e/o ideali, ma questo non vieta loro di produrre, esattamente come le organizzazioni profit, beni e servizi di pubblica utilità. La differenza fra le due categorie semmai, sta nel fatto che il Terzo Settore - non profit non può distribuire utili ai suoi associati.

IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE in materia di impresa sociale in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera recepisce perfettamente questa definizione dello SNA. All'articolo 1 si può infatti leggere che: "Sono Imprese Sociali le organiz-

zazioni private senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che esercitano in via stabile e principale attività di produzione e scambio di beni e prestazioni di servizi di utilità sociale, attraverso la quale realizzare finalità di interesse generale".

Ma la parte veramente interessante è, a mio avviso, quella riguardante i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del Ddl, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica delle diverse forme dell'imprenditorialità sociale. Si legge infatti all'articolo 2 che il Governo dovrà impegnarsi a "declinare" il carattere sociale dell'impresa sulla base di 4 elementi. Innanzitutto stabilendo "le materie di particolare interesse in cui essa

opera la prestazione di beni e servizi in favore di tutti i potenziali fruitori". (L'impresa sociale non profit rivolge la sua attività a tutti, la sua è un'azione pubblica).

In secondo luogo viene disposto il divieto assoluto per l'impresa sociale di "ridistribuire utili o quote di patrimonio sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, sia durante la vita dell'ente sia

in caso di suo scioglimento o liquidazione". Contestualmente il disegno di legge obbliga l'impresa sociale a "reinvestire gli utili o avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale o per l'incremento del patrimonio". E infine esclude la possibilità che "soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo dell'ente".

CON L'APPROVAZIONE DI QUESTO TESTO, che noi ci auguriamo avvenga in tempi brevi, anche l'Italia, all'interno del processo di riorganizzazione del Welfare State, potrà finalmente contare su un non profit forte, capace di rispondere efficacemente ai bisogni crescenti dei cittadini. Non dovremo più fare i conti con l'equivoco tutto italiano che ha sempre identificato il Terzo Settore con il volontariato, considerandolo al più merite-

Il testo del disegno di legge in discussione recepisce la definizione di non profit del System of National Account.

L'impresa sociale è a tutti gli effetti un soggetto imprenditoriale in grado di concorrere per l'offerta di servizi di pubblica utilità.